



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 145 Reg. Gen.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEI

N. 50

del 05-06-2024

OGGETTO:

Determinazione di autorizzazione al subappalto per l'intervento. "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali". CUP B36F24000080001 - CIG: B15E19A821

Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Franco Grill

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio A6 del 14.03.2024, n. 16, mediante la quale è stato affidato all'Arch. Talita Barus, con studio in Perosa Argentina (TO), Via Saretto n. 38 (P.IVA: 10458330015 C.F. BRSTLT84M60G674A) l'incarico relativo alla redazione progetto esecutivo, direzione lavori, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 21 del 02/04/2024, mediante la quale è stato approvato, tra l'altro, il "...progetto esecutivo delle opere previste dal progetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali", redatto dalla dott.ssa Talita Barus. ...";

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 34 del 03.05.2024, con cui è stata aggiudicata la realizzazione dei in oggetto alla ditta Costrade S.r.l. con sede legale in Saluzzo (CN), Regione Paschere n. 33, (P.IVA – C.F. 00623590049), per l'importo contrattuale di € 47.531,24 di cui € 521,01 quali oneri per la sicurezza di cui al preventivo del 22.04.2024, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3483 del 22.04.2024;

VISTO l'atto di cottimo fiduciario n. 02/2024 del 13/05/2024 con il quale l'opera venne affidata alla ditta Costrade S.r.l. con sede legale in Saluzzo (CN), Regione Paschere n. 33, (P.IVA – C.F. 00623590049), per l'importo contrattuale di € 47.531,24 di cui € 521,01 quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 13/05/2024 acclarato al protocollo dell'Ente al n. 4022 del 15/05/2024;

VISTA

- la domanda della ditta Costrade S.r.l. con sede legale in Saluzzo (CN), Regione Paschere n. 33, (P.IVA – C.F. 00623590049), del 31/05/2024, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4464 in data 31/05/2024, volta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per lavori di scarifiche, fresature e stesa bitumato per un importo di € 23.000,00 comprensivo oneri per la sicurezza, oltre IVA alla ditta Cogibit S.r.l. con sede in Via Monasterolo di Savigliano n. 10 – 12030 Scarnafigi (CN) (P.I.V.A. 03120660042) ;

- la nota di integrazione trasmessa dalla ditta Costrade S.r.l. con sede legale in Saluzzo (CN), Regione Paschere n. 33, (P.IVA – C.F. 00623590049), acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4630 in data 05/06/2024;

VISTO l'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che prevede:

– "...2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.”;

- “...7 L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

- “...8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

- “...9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

- “...10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

CONSIDERATO altresì che la ditta subappaltante ha dichiarato l'insussistenza di forme di collegamento o controllo a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto e che la stessa ha depositato il contratto di subappalto;

VISTA la visura ordinaria della ditta Cogibit S.r.l. con sede in Via Monasterolo di Savigliano n. 10 – 12030 Scarnafigi (CN) (P.I.V.A. 03120660042) in data 28/06/2023 da cui risulta che la stessa è iscritta al C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 03120660042,

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_42371615 valido fino al 06/06/2024 ha comunicato che la Cogibit S.r.l. con sede in Via Monasterolo di Savigliano n. 10 – 12030 Scarnafigi (CN) (P.I.V.A. 03120660042) risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione richiesta;

VISTO l'art. 119, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i che prevede:

- “...11) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente...”;

DATO ATTO che la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

RICORDATO che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto espressamente previsto dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. ovverosia, come per il caso di specie;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di autorizzare la ditta Costrade S.r.l. con sede legale in Saluzzo (CN), Regione Paschere n. 33, (P.IVA – C.F. 00623590049), aggiudicataria dei lavori previsti dal progetto dei Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali a subappaltare alla ditta Cogibit S.r.l. con sede in Via Monasterolo di Savigliano n. 10 – 12030 Scarnafigi (CN) (P.I.V.A. 03120660042), per l'importo di € 23.000,00 (diconsi euro ventitre mila //00) oltre I.V.A.;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

di porre a carico alla ditta Cogibit con sede in Savigliano (TO), Via Monasterolo n. 10, l'onere dell'integrale rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

di dare atto che la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta delle prestazioni eseguite dal subappaltatore a seguito di emissione del relativo stato di avanzamento lavori da parte del Direttore e dei Lavori, nonché di presentazione di apposita fattura dell'impresa appaltatrice e di copia della fattura dell'impresa subappaltatrice emessa nei confronti dell'appaltatore;

di dare atto che tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento "ex lege" tra l'appaltatore e la stazione appaltante in favore dell'impresa subappaltatrice a fronte delle lavorazioni eseguite in regime di subappalto;

dato atto che la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

di stabilire che ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, dell'operato del subappaltatore, risponda solo e sempre l'appaltatore;

di trasmettere il presente provvedimento alla:

Ditta appaltatrice: Costrade S.r.l. con sede in Saluzzo (TO), Regione Paschere n. 33

Ditta subappaltatrice: Cogibit srl con sede in Savigliano (CN), Via Monasterolo n. 10

Direttore dei lavori Dott.ssa Barus Talita con sede in Perosa Argentina – Via Saretto n. 38

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Grill

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 27-06-2024

Prati, li 27-06-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Enrico Fuscà

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prati, li 27/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fusca' Enrico)